



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE AFFILIATE REGIONALI NON PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI

Art. 1 - PARTECIPAZIONE

- [1] I rappresentanti delle Affiliate regionali non partecipanti ai Campionati nazionali, nel rispetto dei principi di democrazia, di massima rappresentatività e di pluralità, in applicazione e con il rispetto delle norme previste dagli artt. 21 e 23 dello Statuto federale, hanno diritto di voto e di rappresentanza nelle Assemblee federali.
- [2] La Segreteria Generale, non appena accertato in via definitiva, ai sensi dell'art. 21 comma 3 dello Statuto federale, il numero dei voti spettanti alle Affiliate, invia alle Affiliate regionali non partecipanti ai Campionati nazionali, ed ai Comitati Regionali, l'elenco delle Affiliate con il numero dei voti spettanti e con l'indicazione dei delegati da eleggere in rappresentanza delle stesse. Avverso la determinazione dei voti, è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione, secondo il disposto dell'art. 21 comma 3 dello Statuto federale ed entro lo stesso termine le Affiliate interessate possono regolarizzare il rinnovo dell'affiliazione, secondo il disposto dell'art. 22 comma 4 del Regolamento Organico.
- [3] Il numero dei delegati da eleggere è in misura corrispondente ad un delegato ogni 50 (cinquanta) voti spettanti.

Art. 2 — DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI DELEGATI

- [1] Per determinare il numero dei delegati all'Assemblea Generale, si dovrà calcolare il voto di base di tutte le Affiliate da almeno 12 mesi che, nel corso della stagione sportiva precedente quella della convocazione di detta Assemblea, abbiano preso parte ad almeno una competizione federale portandola regolarmente a termine aggiungendo gli ulteriori voti come disposto all'art. 21 dello Statuto federale.

Art. 3 - ELETTORATO ATTIVO

- [1] Tutte le Affiliate, di cui al precedente articolo, aventi diritto a voto costituiscono il Collegio elettorale regionale ed al fine della votazione ciascuna Affiliata potrà esprimere un solo voto, corrispondente al voto di base.

Art. 4 – CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO ELETTORALE

- [1] Le votazioni per l'elezione dei delegati delle Affiliate all'Assemblea Generale possono svolgersi in occasione dell'Assemblea Regionale.
- [2] Nell'eventualità in cui non sussistano le condizioni previste dallo Statuto per la costituzione del Comitato Regionale e la Regione abbia diritto ad 1 (un) delegato all'Assemblea Generale, l'elezione avverrà nel corso di una apposita riunione indetta dal Delegato Regionale fra tutte le Affiliate della Regione.
- [3] Il Presidente del Comitato Regionale dovrà provvedere, a mezzo casella di posta elettronica federale, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale, a convocare il Collegio elettorale regionale per l'elezione dei delegati. La convocazione

dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, della sede della votazione, del numero dei delegati da eleggere e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri.

Unitamente all'avviso di convocazione, il Comitato Regionale trasmetterà, in allegato, l'elenco definitivo degli aventi diritto di partecipazione, il modulo per la presentazione delle candidature per il delegato ed il modulo di delega alla votazione.

Art. 5 - CANDIDATURE

- [1] Per concorrere alla carica di delegato, deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.
- [2] Le candidature possono essere presentate, da almeno una Affiliata avente diritto a voto.
- [3] Il candidato alla carica di delegato può essere solo un Dirigente, facente parte del Consiglio Direttivo, di una delle Affiliate che costituisce il Collegio elettorale.
- [4] Ogni Affiliata può avere un unico Dirigente, facente parte del proprio Consiglio Direttivo, come candidato.
- [5] Le candidature devono essere presentate sui moduli, inviati con l'avviso di convocazione, e sottoscritte dal Presidente e/o dal Dirigente Responsabile dell'Affiliata proponente.
- [6] Sono ritenute valide unicamente le candidature pervenute esclusivamente presso il Comitato Regionale entro e non oltre le ore 20:00 del decimo giorno precedente la data fissata per l'elezione.
Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura é presunta.
- [7] L'elenco delle candidature valide deve essere reso noto dal Comitato Regionale, inserito sul sito del Comitato stesso, ed inviato alla Segreteria Generale, almeno sette giorni prima dell'elezione.
Eventuale reclamo avverso l'elenco delle candidature dovrà essere inviato dal candidato o dalla Affiliata proponente, entro due giorni dalla pubblicazione del Comunicato alla Segreteria Generale ed esaminato dal Presidente Federale nei modi e nei termini più opportuni, al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali ed il regolare svolgimento delle elezioni. Le decisioni del Presidente Federale saranno comunicate agli interessati ed al relativo Comitato regionale. Le decisioni del Presidente federale sono definitive ed inappellabili.
- [8] Nel caso in cui il numero dei candidati alla carica di delegato sia inferiore al numero dei delegati che le Affiliate aventi diritto dovranno eleggere, le candidature potranno essere presentate direttamente in sede di votazione, al Presidente della Commissione Verifica dei Poteri, entro e non oltre l'orario di chiusura delle operazioni della Commissione stessa.

Art. 6 — SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE DEL COLLEGIO ELETTORALE

- [1] Il collegio elettorale regionale dovrà presentarsi alla votazione secondo le indicazioni ricevute nell'avviso di convocazione.
- [2] La rappresentanza delle Affiliate nel collegio elettorale è disciplinata dall'art. 23Bis R.O.
- [3] La Presidenza della votazione del Collegio elettorale è affidata al Presidente del Comitato regionale, o chi ne fa le veci.
- [4] La Commissione Verifica dei Poteri, ultimati i lavori, riferisce al Presidente della votazione, sulla consistenza del Collegio elettorale, con apposito verbale.
- [5] Il Presidente della votazione, constatando il numero delle Affiliate presenti o rappresentate per delega, aventi diritto a voto, sottopone all'approvazione del Collegio elettorale il verbale della Commissione Verifica dei poteri, con le proposte in ordine ad eventuali reclami o ricorsi.
- [6] Il Collegio elettorale regionale si riterrà regolarmente costituito se:

- a) in prima convocazione saranno presenti, anche per delega, e regolarmente ammesse, almeno i 3/5 delle Affiliate aventi diritto a voto;
 - b) in seconda convocazione saranno presenti, anche per delega, almeno la metà più una delle Affiliate aventi diritto a voto.
- [7] Il compito di controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, dovrà essere affidato alla Commissione Scrutinio.
- [8] La votazione dovrà avvenire, sulla base delle candidature ammesse, con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio mediante apposite schede elettorali, vidimate dagli scrutatori e distribuite a ciascuna, rappresentante delle Affiliate, sulle quali, in sede di formulazione di voto si potranno esprimere tante preferenze quanti sono i delegati da eleggere. E' nulla la scheda recante un numero maggiore di preferenze. E' valida l'indicazione del solo cognome o del cognome accompagnato dalla iniziale del nome, qualora non vi sia possibilità di confusione fra più candidati; in caso contrario, l'indicazione è invalida. Parimenti è invalido il voto dato a soggetti diversi dai candidati.
- [9] La Commissione Scrutinio procederà allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, redigendo al termine delle operazioni la graduatoria dei candidati in ordine decrescente di numero dei voti validi ottenuti.
- [10] Al termine delle operazioni della Commissione Scrutinio, il Presidente della votazione ufficializza la graduatoria delle preferenze espresse, proclamando i delegati eletti all'Assemblea Generale.
Risulteranno eletti i candidati primi in graduatoria, fino al raggiungimento del numero di delegati da eleggere in conformità alle norme dello Statuto federale. In caso di parità di voti tra l'ultimo o gli ultimi dei candidati che risulteranno eletti ed il primo od i primi dei non eletti, avrà la precedenza il più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
- [11] I candidati risultati non eletti, che abbiano comunque ottenuto almeno un voto valido, vengono inseriti in una apposita lista di riserva alla quale attingere, nell'ordine della graduatoria, per la sostituzione, in caso di decadenza, impedimento o dimissioni dei delegati eletti, nel corso del loro mandato.
- [12] La graduatoria, così determinata dovrà essere anticipata via fax o per casella di posta elettronica federale ed inviata alla Segreteria Generale entro i due giorni successivi la data della votazione e trasmessa a tutti i delegati. Alla Segreteria Generale dovrà altresì essere inviata, la documentazione relativa al verbale della Commissione Verifica dei Poteri e, in apposita confezione sigillata, le schede scrutinate.
- [13] I delegati eletti a norma dei punti precedenti partecipano all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri di cui all'art. 31, comma 1 punto b) dello Statuto Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e per qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 7 — COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI E DELLA COMMISSIONE SCRUTINIO

- [1] La Commissione Verifica dei Poteri per l'elezione dei delegati all'Assemblea è composta da un Presidente ed almeno due membri, tutti scelti dal Consiglio Direttivo Regionale, fra persone ad esso estranee e non candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare. La composizione della Commissione Verifica dei Poteri per l'elezione dei delegati può essere la stessa della Commissione Verifica dei Poteri dell'Assemblea Regionale.

- [2] La Commissione Verifica del Poteri, per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale, accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, controllando la regolarità della rappresentanza delle Affiliate, secondo le norme dell'art. 23 dello Statuto.
- [3] La composizione della Commissione Scrutinio nella votazione dei delegati all'Assemblea Generale è la medesima della Commissione Verifica Poteri Regionale ed i compiti sono disciplinati dagli articoli 13 e 28 dello Statuto, in quanto compatibili.

Art. 8 - DIMISSIONI O IMPEDIMENTO DEFINITIVO

- [1] In caso di dimissioni o impedimento definitivo di delegati all'Assemblea Generale, subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria redatta ed ufficializzata dal Presidente della votazione del Collegio elettorale.
- [2] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati in sostituzione di quelli decaduti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 9 - IMPEDIMENTO TEMPORANEO

- [1] In caso di impedimento temporaneo di delegati all'Assemblea Generale, subentrano, limitatamente all'Assemblea di riferimento, i primi dei non eletti, secondo la graduatoria redatta ed ufficializzata dal Presidente della votazione del Collegio elettorale.
- [2] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati, in sostituzione di quelli mancanti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 10 — DECADENZA DEL DELEGATO

- [1] I delegati decadono automaticamente al termine di ogni ciclo olimpico per il quale sono stati eletti.
- [2] Durante il loro mandato decadono, oltreché in caso di dimissioni o di morte, per:
 - a) Radiazione;
 - b) inibizione dalle attività federali per un periodo superiore ad un anno;
 - c) cessazione della rappresentanza dalla categoria per la quale sono stati eletti;
 - d) assunzione di identica qualifica in altra categoria federale.
- [3] Sarà compito del Comitato Regionale competente provvedere a comunicare tempestivamente alla Segreteria Generale la decadenza del delegato.

Art. 11 - DIMINUZIONE, AUMENTO O REINTEGRO DELEGATI

- [1] In caso di diminuzione del numero delle Affiliate di un Comitato Regionale, che conseguentemente comportino che il numero dei delegati risulti inferiore a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali successive a quella elettiva, non dovranno essere convocati gli ultimi degli eletti.
- [2] In caso di aumento del numero delle Affiliate di un Comitato Regionale, che conseguentemente comportino che il numero dei delegati risulti superiore a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali successive a quella elettiva, dovranno essere convocati i primi dei non eletti fino ad esaurimento della graduatoria regionale.
- [3] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 12 - DURATA DELL'INCARICO, ELEGGIBILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

- [1] Per quanto riguarda la durata dell'incarico, eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni, impedimento e decadenza, si fa riferimento alle specifiche disposizioni previste dallo Statuto federale.

Art. 13 - REVISIONI E MODIFICHE

- [1] Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio federale all'inizio di ogni ciclo olimpico. Il Consiglio federale approva, altresì, le eventuali revisioni e/o modifiche.

Art. 14 - NORME DI ATTUAZIONE

- [1] Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento vigono le norme sancite dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale.
- [2] L'unica sede della Segreteria Generale valida ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, è la sede legale della FIP:
indirizzo: via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma;
e-mail: segreteria.generale@fip.it
tel. 06/**3348.1309** fax 06/6227.6230